



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Settore Servizio giuridico e acquisti di terreno

Guida alla redazione di contratti d'appalto

Versione 8.1

Agosto 2021

Indice	
Significato colori.....	2
Osservazioni preliminari/Introduzione	3
Campo d'applicazione	3
Rapporto con la documentazione del bando	3
Aspetti generali sulla compilazione del modello di contratto	4
0. Pagina di copertina.....	4
1. Oggetto del contratto	6
2. Elementi del contratto e loro ordine gerarchico in caso di contraddizioni.....	6
3. Retribuzione	10
4. Modalità finanziarie.....	12
5. Garanzie	14
6. Termini e scadenze.....	18
7. Interlocutori.....	19
8. Facoltà di rappresentanza della direzione dei lavori	19
9. - 12. Testo predefinito.....	19
13. Assicurazioni.....	20
14. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro, parità di trattamento e integrità.....	24
15. Accordi particolari	24
(16. Verifica del prezzo)	24
17. Riserva concernente la forma scritta	25
18. Diritto applicabile, controversie e foro competente	25
19. Lingua del contratto e delle trattative.....	25
20. Copie.....	25
21. Firme.....	26
Download	26

Significato colori

Verde = chiarimenti giuridici

Rosa = indicazioni pratiche per capiprogetto (e giuristi)

Azzurro = relazione con la fase del bando (bozza contratto)

Osservazioni preliminari/Introduzione

Quando si stipula un contratto è fondamentale conoscere diritti e doveri che ne derivano: in caso di divergenze fra le parti fa fede il testo del documento in quanto punto di partenza centrale per l'interpretazione. Una redazione adeguata, che sancisca diritti e doveri delle parti con la massima precisione e al tempo stesso in modo conciso e coerente, permette di evitare molti conflitti, a beneficio di tutte le parti in causa. Dalla costante giurisprudenza risulta infatti che, in caso di dubbio, le formulazioni equivoche e non chiare vengono di norma interpretate a sfavore della parte che ha redatto il contratto.

L'USTRA ha creato un proprio schema di contratto d'appalto ricalcando e modificando leggermente il modello KBOB.

La presente guida ha lo scopo di permettere ai collaboratori dell'USTRA di redigere contratti conformi alle pertinenti prescrizioni giuridiche e di promuovere un impiego uniforme del modello in tutte le filiali. Eventuali modifiche dei testi predefiniti o deroghe alle disposizioni di seguito riportate sono ammesse soltanto in casi isolati e vanno sempre sottoposte per approvazione al giurista della filiale prima della sottoscrizione del contratto. Anche eventuali proposte di miglioramento di carattere generale dovranno essere inoltrate al giurista, che avrà cura di trasmetterle al settore specialistico Acquisti e contratti (BV) della Centrale.

Il documento contiene alcune note integrative, di colore diverso a seconda dei destinatari, intese meramente a facilitare la comprensione, quindi prive di norme redazionali.

Nei punti in cui la guida si riferisce **esclusivamente** alla fase del bando (documento contrattuale previsto) le note sono *in corsivo ed evidenziate in azzurro*.

Campo d'applicazione

Le seguenti istruzioni servono principalmente alla redazione dei documenti **definitivi** "contratto d'appalto" (versione USTRA) e "contratto d'appalto BSA", come salvati alla voce "Opera" sul sito del generatore di documenti. "

- <http://dokumentengenerator.astra.admin.ch/dokgen/OverviewW.aspx?id=3&Lang=IT>
(link inserito il 10.12.2015)

*Alla documentazione del bando va sempre allegata anche una copia del documento contrattuale **previsto**, al quale si applica per analogia la presente guida.*

Nota:

Affinché le imprese offerenti riconoscano il carattere prescrittivo delle disposizioni contrattuali e possano calcolare correttamente le loro offerte, occorre, nei limiti del possibile, compilare ed eventualmente integrare il modello di contratto d'appalto. Ciò vale in particolare per: pagina di copertina (denominazione del progetto ecc.), 3.5 Adeguamento al rincaro, 4.3 Termine di pagamento/per la verifica della liquidazione finale, 5 Garanzie, 6 Termini e scadenze, 6.2 Pena convenzionale e conseguenze della mora, 13 Assicurazioni.

Rapporto con la documentazione del bando

Nel bando di gara vengono fissate le "regole" dell'acquisto che includono anche le disposizioni del documento contrattuale previsto. I punti del contratto sono pertanto parte integrante della documentazione del bando e in linea di principio non possono più essere negoziati né modificati durante la redazione del contratto ad aggiudicazione avvenuta.

Eventuali modifiche sono ammesse, in via eccezionale, se non sono giuridicamente “rilevanti”. Si definiscono “rilevanti” le modifiche che, al momento della pubblicazione del bando, avrebbero potuto influire sulla potenziale cerchia di offerenti oppure quelle concesse a posteriori all’impresa, che avrebbero potuto influenzare le offerte di altri concorrenti (p. es. il prezzo). **In caso di dubbio si deve presumere che le modifiche siano rilevanti.** Le modifiche vanno in ogni caso previamente sottoposte al giurista della filiale.

Aspetti generali sulla compilazione del modello di contratto

- È necessario accertarsi che in tutto il documento contrattuale si scelgano sempre le stesse denominazioni. Per esempio, i termini “committente”, “direzione dei lavori” e “impresa” presenti sulla copertina vanno ripresi in tutto il contratto, evitando l’utilizzo di espressioni quali “l’USTRA” o “il consorzio” ecc.
- Varie direttive, istruzioni e manuali dell’USTRA (scaricabili all’indirizzo <http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/index.html?lang=it>, in particolare alle rubriche “Standard per le strade nazionali” e “Modelli per progetti infrastrutturali”) riportano altre istruzioni utili per l’impostazione del contratto. Ad esempio:
 - La “Richtlinie Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen” (edizione 2005, disponibile in tedesco e francese) stabilisce nell’introduzione (punto 0.1) che il fornitore del sistema debba rilasciare delle istruzioni di esecuzione conformi all’allegato da inserire nel contratto d’appalto come suo elemento insieme alla direttiva stessa. Pertanto, se oggetto del contratto è la realizzazione di giunti stradali in bitume polimero, al punto 1 dello stesso (Oggetto del contratto) va indicato l’obbligo di consegna da parte del fornitore delle suddette istruzioni. Al punto 2.4 va inoltre esplicitamente menzionata la direttiva come parte integrante del contratto.
 - La “Richtlinie für den Oberflächenschutz von Stahlkonstruktionen [Brücken und Hochbau sowie artgleiche Bauwerke]” (edizione 1995, disponibile in tedesco e francese) contiene alcune disposizioni concernenti le condizioni contrattuali e di consegna, il collaudo, i termini per eventuali reclami e la documentazione (punto 3, pag. 18 segg.). Queste disposizioni devono trovare attuazione nei contratti.
 - La “Richtlinie Boden- und Felsanker” (edizione 2007, disponibile in tedesco e francese) stabilisce che nel contratto d’appalto debba essere disciplinata la responsabilità per vizi di qualità sulla base dei criteri ivi illustrati (punto 1.4.6). Anche questo aspetto va opportunamente regolato nel documento contrattuale.

Per un’accurata redazione dei contratti si raccomanda di consultare i documenti di riferimento e di seguire le relative istruzioni. Tutti i punti ivi sollevati e lasciati in sospeso nel modello di contratto devono essere precisati in sede di elaborazione del contratto.

0. Pagina di copertina

Voci da compilare:

Le voci non utilizzate (p. es. “Breve descrizione del progetto”, “Sottoprogetto”) vanno cancellate; se necessario, è possibile aggiungerne altre.

La “Procedura di aggiudicazione” (procedura mediante trattativa privata, invito, procedura libera, procedura selettiva) va necessariamente indicata.

Retribuzione, IVA e sconto esclusi, secondo il punto 3.1:

L'importo in questione deve emergere dal punto 3.1, accertandosi che sia indicato IVA e sconto esclusi, in quanto:

- lo sconto dipende dal termine di pagamento concordato e può pertanto essere definitivamente calcolato soltanto con un pagamento effettuato per tempo. *Nel bando occorre lasciare all'offerente la scelta di concederlo;*
- il tasso IVA può variare nel corso della durata del contratto in seguito alla modifica dei relativi decreti.

e per essa:

Selezionare la filiale corrispondente nel menu a tendina.

rappresentato da:

Indicare, se esistente, il supporto al committente.

parte contraente:

Occorre distinguere se si tratta di una singola impresa o di un consorzio, ossia l'aggregazione di singole imprese. Nel generatore di documenti si deve selezionare la relativa voce e compilare tutti i campi disponibili.

Se per un bando sussiste la possibilità che i fornitori costituiscano un consorzio, si deve selezionare l'opzione "consorzio" che consente di visualizzare il testo seguente al punto 21:

"I soci firmatari del consorzio:

- *dichiarano di essere solidalmente responsabili per l'adempimento del contratto;*
- *confermano che l'impresa rappresenta il consorzio nei confronti del committente fino a revoca scritta e di riconoscere tutte le comunicazioni indirizzate all'impresa come validamente recapitate al consorzio;*
- *confermano l'effetto liberatorio dei pagamenti effettuati dal committente a tale impresa."*

In caso di consorzio, alla voce "costituito/-a da:", ne devono essere elencati singolarmente tutti i soci a partire dal rappresentante firmatario (colui che rappresenta il consorzio nei confronti dell'USTRA; si vedano in merito anche le spiegazioni al punto 21).

Nel documento contrattuale i dati qui riportati saranno indicati separatamente sotto il titolo "Membri del consorzio".

Nota:

Oltre che per gli aspetti relativi al diritto di esecuzione (sede o domicilio di recapito), la distinzione tra "consorzio" e "impresa" è importante per

- *codice IVA:* il consorzio come società semplice (senza personalità giuridica) deve avere un codice proprio. Poiché le imprese membri sono esse stesse competenti per il contegno legale con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), non è necessario il controllo da parte dell'USTRA;
- *copertura assicurativa:* poiché le compagnie d'assicurazione delle imprese vogliono tenere sotto controllo i propri rischi, l'attività delle singole imprese nei consorzi è esclusa dalla copertura assicurativa. I consorzi devono pertanto stipulare contratti di assicurazione se-

parati per ogni singolo progetto. Nella verifica della copertura assicurativa occorre quindi accertarsi che sia valida per il consorzio. Nel caso in cui un'impresa abbia già assicurato la propria attività in un consorzio, gli altri membri devono presentare un attestato d'assicurazione dello stesso tipo o stipulare una propria assicurazione (cfr. punto 13).

1. Oggetto del contratto

L'apposito campo è impostato in modo da lasciare sufficiente libertà nella compilazione. I lavori da eseguire vanno in ogni caso specificati nel dettaglio, controllando se riguardano una o più categorie.

Se i lavori sono già descritti in modo dettagliato ed esaustivo in un altro documento (p. es. capitolato d'oneri, mansionario, rapporto tecnico, disposizioni speciali), dopo una breve introduzione e descrizione di massima si può rimandare a tale documento. Poiché l'oggetto del contratto costituisce per natura l'elemento fondamentale, occorre definire con precisione il documento di riferimento (versione, data) e, se non indicato di seguito come parte integrante del contratto, inserirlo come allegato al punto 21.


2. Elementi del contratto e loro ordine gerarchico in caso di contraddizioni

Il presente punto richiede particolare attenzione in quanto rilevante per la comprensione del contenuto del contratto da parte dei contraenti e per la sua interpretazione in caso di divergenze di opinione. Di conseguenza, già nella bozza del contratto occorre definire in modo chiaro e preciso l'ordine gerarchico degli elementi che lo costituiscono.

Il contratto d'appalto si compone di vari documenti, i cosiddetti elementi del contratto che devono essere definiti in questa sezione, accertando quali siano necessari e stabilendone l'ordine gerarchico.

Attenzione: “documento contrattuale”, “contratto” ed “elementi del contratto” sono concetti diversi e vanno quindi ben distinti:

- il “**documento contrattuale**” è il testo vero e proprio (cui si riferisce la presente guida);
- gli “**elementi del contratto**” sono i documenti, tra cui anche il documento contrattuale, da cui emergono diritti e doveri;
- il “**contratto**” altro non è che l'insieme di tutti gli elementi del contratto definiti al punto 2, ossia un concetto generale menzionato nel contesto di queste spiegazioni semplicemente per ragioni di completezza.



Poiché il documento contrattuale ha la priorità rispetto a qualsiasi altro documento, anche eventuali allegati elencati al punto 21 precederanno gli altri elementi del contratto. Non è pertanto opportuno indicare gli elementi come allegati invece di riportarli al punto 2. Tale procedura è anzi più che altro fonte di confusione per la controparte.

Devono quindi essere inseriti come allegati soltanto i documenti che integrano un punto regolato nello stesso documento contrattuale, come ad esempio il rimando a un capitolato d'oneri che descriva precisamente l'oggetto del contratto.

Occorre verificare caso per caso se tutti gli elementi del contratto indicati nella maschera del generatore di documenti siano necessari e disponibili. A seconda della prestazione da fornire, vanno inoltre riportati i documenti nei quali sono precisati le modalità del contratto e in particolare il contenuto della prestazione (p. es. perizie geologiche, istruzioni relative a garanzia e gestione della qualità, rapporti specifici ecc.).

È obbligatorio evitare ripetizioni, anche se ritenute importanti, sia all'interno di un documento sia tra i vari elementi. Ad esempio, nel documento contrattuale è vietato ripetere quanto già disciplinato dalla norma SIA 118 o dalle disposizioni speciali.

Prima della pubblicazione del bando va verificato che tutti gli elementi del contratto previsti, in particolare le disposizioni speciali connesse al progetto di costruzione, siano conformi al relativo documento contrattuale. Eventuali contraddizioni vanno risolte adeguando le disposizioni speciali o integrando di conseguenza il documento contrattuale (cfr. spiegazioni al punto 16).

2.1 Documento contrattuale

Il documento contrattuale è l'elemento più importante del contratto d'appalto e per questo al primo posto nell'ordine gerarchico.

2.2 Disposizioni speciali

Subito dopo il documento contrattuale trovano applicazione le disposizioni speciali: queste possono contenere informazioni integrative, ma non contraddire in nessun punto il documento contrattuale.

2.3 Offerta dell'impresa

Sotto questo punto va indicata la data dell'offerta dell'impresa. Se l'offerta è seguita da trattative, svolte a voce o per iscritto, va indicato anche il verbale di rettifica, che deve obbligatoriamente avere la forma scritta. Se non ancora firmato dall'impresa, il verbale deve essere integrato come allegato (cfr. punto 21)

Nota:

Nelle norme SIA e nel modello KBOB il documento contrattuale è seguito direttamente dall'offerta dell'impresa. L'USTRA si discosta da questo schema per evitare che eventuali modifiche, riserve o simili introdotte dalle imprese nelle loro offerte possano prevalere sulle disposizioni speciali.

2.4 Altri documenti

Sotto questo punto vanno riportati gli altri documenti. La struttura prestabilita non costituisce un'enumerazione obbligatoria né esaustiva: occorre verificare caso per caso i documenti da riportare e l'ordine da seguire, **provvedendo a cancellare i documenti non disponibili o non necessari**.

2.4.1/2.4.2 Capitolato d'oneri, descrizione dei lavori e planimetrie

Sotto questo punto va menzionata l'eventuale modifica, rispetto alla documentazione del bando, di capitolato d'oneri, descrizione dei lavori e planimetrie (p. es. secondo la documentazione del bando, integrata da). È importante indicare i documenti in questione in maniera precisa e inequivocabile (versione/data ecc.).

2.4.3 Norma SIA 118

La norma SIA 118 (1977/1991) va **sempre** citata poiché è su di essa che si basano le altre disposizioni del contratto.

2.4.4/2.4.5 Condizioni generali (SIA, VSS o USTRA)

Nota preliminare: ai fini della comprensione di quanto segue è importante operare una distinzione tra norme "contrattuali" e "tecniche":

- le prime riguardano i rapporti giuridici tra le parti;
- le seconde si riferiscono all'esecuzione tecnicamente corretta dell'opera e hanno lo scopo di fissare per iscritto in maniera vincolante le regole riconosciute della tecnica delle costruzioni.

Per essere valide, le norme contrattuali pertinenti devono essere menzionate esplicitamente nei punti 2.4.4 – 2.4.X in quanto un rimando generale alle norme SIA/VSS, istruzioni, direttive o manuali non è sufficiente.

I punti 2.4.6 – 2.4.8 riguardano soltanto norme tecniche.

Di conseguenza, va **sempre** verificato se la SIA o la VSS hanno pubblicato condizioni generali per la costruzione (CGC) riguardanti l'oggetto del contratto o se le istruzioni, direttive o manuali dell'USTRA contengono disposizioni contrattuali. In caso affermativo, si deve appurare se anche queste disposizioni debbano diventare oggetto del contratto e, in tal caso, elencare le relative norme al numero 2.4.4 segg.

a) Se non vanno riprese le condizioni generali della SIA o della VSS, occorre valutare se non sia comunque opportuno adottare le disposizioni relative alle dimensioni e alla retribuzione in esse contenute. In caso affermativo, le disposizioni pertinenti devono essere specificate con esattezza al numero 2.4.X o al numero 16 del documento contrattuale (indicando i numeri corrispondenti, l'edizione ecc.). Al punto 700 segg. delle "Disposizioni particolari concernenti le costruzioni" dell'USTRA (versione 2013) possono essere riportate eventuali specifiche di progetto relative alle CGC citate.

b) Se direttive, istruzioni e manuali tecnici dell'USTRA non contengono soltanto componenti tecniche ma anche contrattuali, queste ultime devono essere riprese conformemente alle disposizioni stabilite in tali documenti (generalmente prima delle CGC SIA/VSS).

Esempi:

- Le istruzioni USTRA 71 005 "Requisiti di qualità dei rivestimenti bituminosi" (edizione 2010 V1.06) stabiliscono (punto 1.2, pag. 7) che le stesse debbano essere citate nelle disposizioni speciali del progetto di costruzione ("Condizioni speciali subordinate

all'opera"). Per tutti i contratti d'appalto che prevedono la messa in opera di rivestimenti bituminosi si raccomanda tuttavia di riportarle al punto 2.4.X.

- La direttiva "Fahrbahnübergänge aus Polymerbitumen" (edizione 2005, disponibile in tedesco e francese) stabilisce nell'introduzione (punto 0.1) che il fornitore del sistema debba rilasciare istruzioni di realizzazione conformemente all'allegato, da integrare nel contratto d'appalto come suo elemento insieme alla direttiva. Pertanto, se l'oggetto del contratto prevede opere di soprapassaggio in bitume polimero, la direttiva deve essere esplicitamente menzionata al punto 2.4 come parte integrante del contratto.

Nota:

In linea di massima nelle normative SIA e VSS gli aspetti tecnici e contrattuali vengono trattati separatamente.

Spetta al responsabile di progetto trovare le norme opportune (e attuali!) e riportarle come parte integrante del contratto. Per fornire un valido spunto a tale proposito, si rimanda ai riepiloghi predisposti da SIA e VSS contenenti l'intera normativa di ciascun ente:

http://www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia-norm/download/abo_inhalt_d.pdf (link inserito il 15.12.2015)

http://www.vss.ch/fileadmin/redacteur/Alle_Files/Download/Download_641007.pdf (link inserito il 15.12.2015)

Poiché riconosciute come importante punto di riferimento, le norme tecniche SIA (166 – 500) hanno assunto la qualità di "norme della tecnica delle costruzioni", per cui acquisiscono validità anche senza essere esplicitamente menzionate (fanno eccezione le norme più recenti e non ancora affermate). Al contrario, le CGC, in quanto norme di natura contrattuale e non tecnica che integrano la norma SIA 118, sono valide solo se esplicitamente stabilite nel contratto come parte integrante dello stesso.

Sul concetto di "regole riconosciute della tecnica delle costruzioni" e in particolare per maggiori dettagli sui criteri, si veda Gauch, "Der Werkvertrag", 5ª edizione, nota a margine 842 segg.

Vengono riprese soltanto le norme che riflettono lo stato di regole riconosciute della tecnica delle costruzioni al momento della pubblicazione del bando. Spetta al committente chiarire precedentemente quali regole soddisfano questo requisito.

Modifica di norme menzionate nella documentazione del bando: se tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione intercorre un periodo particolarmente lungo (una tale situazione va ovviamente evitata), può capitare che una norma contenuta nel bando risulti obsoleta al momento dell'aggiudicazione. Durante le trattative contrattuali occorre quindi verificare se le norme tecniche indicate nel bando sono ancora conformi alle regole riconosciute della tecnica delle costruzioni o se le CGC sono cambiate. In caso affermativo, le parti devono obbligatoriamente ridiscutere la materia e stabilire nel contratto d'appalto le nuove norme tecniche/CGC e l'anno di edizione da considerare vincolanti per l'esecuzione dell'opera.

Occorre inoltre valutare se la modifica ha ripercussioni sulla cerchia di possibili offerenti, nel qual caso si deve interrompere la procedura in corso e ricominciare da capo.

2.4.6 Direttive, istruzioni dell'USTRA

Di regola, **prima** delle norme SIA e/o di altre associazioni professionali, figurano le direttive, istruzioni dell'USTRA.

Testo standard invariabile del generatore di documenti.

2.4.7/2.4.8 Altre norme

Solo alla fine e **dopo** le direttive, istruzioni e manuali tecnici dell'USTRA figurano le altre norme (tecniche) SIA (punto 2.4.7) e/o delle altre associazioni professionali (punto 2.4.8).

Testo standard invariabile del generatore di documenti.

(2.4.9 ecc. Inserimento di altre norme)

(Se necessario, è possibile aggiungere altre norme utilizzando il segno "+").

2.5 Ordine gerarchico

Può capitare che, nonostante tutta l'attenzione prestata, il contratto presenti incoerenze tra i vari elementi, il che potrebbe dare adito a controversie tra le parti. Per ovviare a eventuali contraddizioni, questo punto indica l'ordine gerarchico di validità dei documenti.

Testo standard invariabile del generatore di documenti.

2.6 Condizioni generali di contratto dell'impresa

In linea di massima, l'USTRA non accetta le condizioni generali di contratto (CGC) delle imprese. Non sarebbe del resto conforme con il diritto in materia di aggiudicazione. Pertanto anche il testo di questo punto è fisso e predefinito. Soprattutto nel settore dell'elettromeccanica le ditte appaltatrici cercano di imporre all'USTRA le loro condizioni che spesso prevedono limitazioni della responsabilità, pene convenzionali ridotte e clausole di garanzia differenti (semplificate). A tale proposito si rimanda al capitolo "Rapporto con la documentazione del bando" che vieta limitazioni della responsabilità.

Eventualmente - e previo accordo con il settore RDL - si possono riprendere singoli punti di tali CGC se sono di secondaria importanza e costituiscono al massimo una precisazione ragionevole per entrambe le parti dei diritti e degli obblighi previsti, ma non una loro modifica. Si deve tuttavia fare attenzione a non dare l'impressione che le CGC e i modelli di contratto dell'USTRA siano rinegoziabili. Le disposizioni adottate vanno riportate al punto 16 "Accordi particolari" (cfr. spiegazioni al numero 16).

Testo standard invariabile del generatore di documenti.

3. Retribuzione

3.1 Retribuzione secondo l'offerta

Sotto questo punto vanno inseriti i prezzi offerti ed eventualmente rettificati, specificando se si tratta di "prezzo unitario", "prezzo globale" o "prezzo forfettario".

- Il "prezzo unitario" determina la retribuzione per una singola prestazione prevista nel capitolato. È fissato per unità di quantità, in modo da poter stabilire la retribuzione dovuta per la prestazione sulla base delle quantità (cfr. art. 39 SIA 118);
- il "prezzo globale" consiste in un importo di retribuzione fisso e non dipende dalle quantità (cfr. art. 40 SIA 118);

- il “prezzo forfettario” si distingue dal prezzo globale in quanto non sono applicabili le disposizioni relative al calcolo del rincaro. Il prezzo forfettario è dunque fisso e non viene adeguato al rincaro (cfr. art. 41 SIA 118).

Gli articoli 44 segg. della norma SIA 118 prevedono esplicitamente la possibilità di concordare l'esecuzione a regia di singoli lavori, ossia prestazioni a misura retribuite secondo tariffe orarie definite per contratto. Se nel bando o, successivamente, nelle offerte sono state incluse anche voci per lavori a regia, occorre computarle nel prezzo al punto 3.1.

Per ogni contratto è obbligatorio creare una scheda di riepilogo fattura (oggetto d'inventario, conto di finanziamento e tipo di costi) secondo le istruzioni della filiale da allegare poi al contratto.

Per esigenze di trasparenza (ossia per consentire all'impresa di determinare i costi fatturazione) la scheda di riepilogo va allegata alla documentazione del bando.

Se nella documentazione del bando sono già fornite deduzioni fisse o variabili (p. es. per la rimozione dei calcinacci), se ne può indicare l'importo o la percentuale di deduzione.

Sconto: *lo sconto è concesso dall'impresa per indurre il committente a saldare le fatture nel minor tempo possibile. Si raccomanda di non indicare l'importo dello sconto nella documentazione del bando né un eventuale sconto garantito nella valutazione dell'offerta, in quanto, al momento della valutazione, non è certo che i termini vengano rispettati.*

Attenzione:

Nel contratto la regolamentazione delle scadenze di pagamento è volutamente tralasciata, in quanto argomento già ampiamente trattato nella norma SIA 118 (cfr. art. 148, 55 cpv. 1, 66 cpv. 6, 140 cpv. 3, 155 e 152), considerata standard valido secondo il punto 2 del documento contrattuale. Occorre invece menzionare esplicitamente qualsiasi deroga alle disposizioni della norma.

3.2 Retribuzione per lavori a regia non inclusi nell'offerta

Attenzione:

Se l'offerta di base secondo la documentazione del bando (voci richieste, p. es. nel CPN 111) prevede già lavori a regia di una certa entità, essi devono essere indicati al punto 3.1. Il punto 3.2 riguarda eventuali lavori a regia supplementari, singoli e specifici o urgenti per evitare pericoli o danni (art. 44 cpv. 1 e 2 SIA 118).

Al punto 3.2.1 vanno inserite le tariffe orarie per le singole attività, adeguando i campi di testo di volta in volta. L'alternativa consiste nel riferirsi, in modo forfettario, alle tariffe per la regia secondo il Supporto per il calcolo dei lavori a regia della SSIC in vigore al momento del deposito dell'offerta.

Al punto 3.2.2 vanno riportati eventuali ribassi per i suddetti lavori a regia, che possono essere indicati per categoria e/o complessivamente.

Fatturazione:

In TDCost i lavori a regia vengono registrati in una categoria di fattura separata. Per questo motivo in alcune filiali capita che per tali lavori alle imprese vengano richieste fatture separate, il che non è strettamente necessario da un punto di vista tecnico-finanziario.

L'articolo 55 della norma SIA 118 prevede tuttavia che per i lavori a regia venga emessa una fattura separata. L'eventuale deroga a questa disposizione può essere menzionata nel contratto dai giuristi della filiale.

3.3 Regolamentazione riguardante altre deduzioni

Questo punto non è modificabile manualmente, ma viene completato automaticamente al salvataggio del file con testo predefinito.

3.4 Retribuzioni supplementari

Questo punto consente di chiarire la questione, rimasta irrisolta nella norma SIA 118, dell'applicabilità delle condizioni di pagamento e delle riduzioni di prezzo concordate anche in caso di modifiche di ordinazione o di pretese di compensi aggiuntivi da parte dell'impresa in seguito a informazioni sbagliate nella documentazione del bando relative alla natura del terreno di costruzione (art. 58 cpv. 2 SIA 118).

3.5 Adeguamento al rincaro

Variante 1:

Se si è optato per una retribuzione con **prezzo unitario** o **globale**, al punto 3.7.1 occorre indicare fino a quando i prezzi del materiale e/o le aliquote salariali concordati debbano rimanere invariati:

- se i prezzi devono essere adeguati al rincaro, occorre cancellare la prima crocetta;
- se i prezzi sono validi fino alla fine del contratto, occorre specificarlo (... fisso fino alla fine del contratto);
- se i prezzi rimangono fondamentalmente invariati o comunque validi fino a una certa data entro il periodo di validità del contratto, si deve apporre una crocetta in corrispondenza della seconda voce. In questi casi occorre indicare anche le modalità secondo cui avviene l'adeguamento al rincaro, definendo nei dettagli il tipo di calcolo nel documento contrattuale o in un altro elemento del contratto (p. es. nelle disposizioni speciali), di cui andrà riportata l'esatta denominazione.
- *A seconda del metodo prescelto (standard: indice dei prezzi alla produzione) occorre elaborare i documenti necessari per la documentazione del bando.*

Attenzione:

Per la scelta del metodo di retribuzione ci si attiene alle raccomandazioni della KBOB: <https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/preisaenderungsfragen.html> (link inserito il 16.12.2015).

Variante 2:

Nel caso di retribuzione con **prezzo forfettario** (assenza di adeguamento al rincaro) va eliminata la crocetta al punto 3.7 del generatore di documenti.

4. Modalità finanziarie

4.1 Modalità di pagamento

Attenzione:

È noto che per le aziende è essenziale mantenere una certa liquidità. Sulla base di questa necessità si cerca spesso di concordare termini di pagamento "astratti" (vale a dire senza

Guida alla redazione di contratti d'appalto

alcuna relazione con le prestazioni fornite), i quali non possono essere accettati senza le dovute garanzie (garanzie di restituzione dell'acconto), ovvero occorre assicurarsi che i pagamenti avvengano soltanto a prestazioni erogate. Sono pertanto da prediligere “acconti secondo gli articoli 144 segg. della norma SIA 118” o “singoli termini di pagamento (in base all'avanzamento dei lavori)”, specificando per questi ultimi le singole scadenze e le relative condizioni.

Di norma, in caso di compensi basati sul tempo impiegato o sull'entità dei lavori (è questa la norma all'USTRA), non vengono predisposti né accettati “piani di pagamento”. Questi ultimi vanno accordati soltanto per prestazioni saldate globalmente, assicurandosi, anche in questo caso, che vi sia una relazione tra i pagamenti e le prestazioni da fornire (condizioni ecc.).

Qualora le modalità di pagamento fossero riportate in un documento a parte e non citato al punto 2, quest'ultimo dovrà figurare tra gli allegati del documento contrattuale.

4.2 Fatturazione e pagamento

Spetta alla filiale decidere a chi indirizzare la fattura (committente/USTRA, direzione dei lavori, terzi).

Attenzione:

Il termine di pagamento per l'USTRA decorre a partire dalla ricezione della fattura da parte del soggetto indicato nel contratto!

4.3 Termine per la verifica/di pagamento

In genere il termine di pagamento è di 30 giorni. In casi eccezionali, se si tratta di un progetto complesso, può essere esteso a 45 giorni.

Di solito all'USTRA sono considerati complessi i progetti prioritari e i progetti chiave.

Attenzione:

Per tali termini si fa riferimento alle istruzioni del DFF del 28 dicembre 2009: <https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/weisungen/zahlungsfristen.html> (link inserito il 16.12.2015).

Il termine per la verifica del conteggio finale in generale è di 30 giorni. In caso di archiviazione del contratto si rimanda all' articolo 154 capoverso 2 della norma SIA 118.

Il testo in questione è ripreso dall'articolo 154 capoverso 2 della norma SIA 118: la direzione dei lavori verifica la liquidazione finale entro 30 giorni dalla sua presentazione regolare (traduzione non ufficiale).

Nota:

La direzione dei lavori deve accertarsi che l'impresa allegghi alla liquidazione finale la ricapitolazione di cui all'articolo 153 capoverso 3 della norma SIA 118, con la quale dichiara, ai sensi dell'articolo 156, di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa di retribuzione.

(4.4 Sconto)

Guida alla redazione di contratti d'appalto

Un eventuale sconto dev'essere indicato qui.

5. Garanzie

Osservazioni preliminari

Costruire comporta rischi per tutte le parti coinvolte che, per quanto possibile e ragionevole da un punto di vista economico, sono pertanto invitate a tutelarsi. Tra le varie possibilità esistenti, il committente può ricorrere principalmente a soluzioni assicurative, garanzie e/o pene convenzionali in caso di mora.

A tale proposito è opportuno richiamare l'attenzione su un equivoco che emerge di frequente: le pretese del committente nei confronti dell'impresa si basano sulle disposizioni di legge e contrattuali (responsabilità civile illimitata, diritto alla risoluzione del contratto, alla riduzione del prezzo, alla riparazione dell'opera ecc.), le quali non vengono modificate dagli strumenti di protezione adottati. Rinunciando a garanzie, assicurazioni e pene convenzionali o limitandone l'importo non si escludono né si limitano le pretese avanzate, ma si rinuncia semplicemente a garantirle integralmente.

Le diverse possibilità di garanzia si completano a vicenda: le assicurazioni delle imprese e dei consorzi coprono solitamente sia la responsabilità civile contrattuale (nei confronti dell'altra parte contraente) sia quella extracontrattuale (nei confronti di terzi). I contratti di assicurazione prevedono tuttavia numerose eccezioni. Sono ad esempio esclusi dalla copertura assicurativa i diritti al risarcimento del danno in caso di mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Il committente deve pertanto servirsi di altri strumenti per tutelarsi da questo tipo di rischi.

Il corretto adempimento del contratto e/o le conseguenze finanziarie in caso inadempimento possono essere assicurati tramite le cosiddette garanzie. Queste coprono esclusivamente i rischi previsti e non possono essere rimosse per altre prestazioni. Così, se, per esempio, un pedone subisce lesioni a causa dei lavori svolti dall'impresa e l'USTRA, in quanto proprietario dell'opera, ne è civilmente responsabile, per la rivalsa nei confronti dell'impresa non è possibile riscuotere una fideiussione solidale per difetti, ma occorre chiamare in causa l'assicurazione.

Per garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali entro i termini stabiliti si può optare per una pena convenzionale contro il rischio di mora e relative conseguenze finanziarie.

Le tre forme di protezione summenzionate figurano anche nel modello di contratto. Per quanto riguarda le assicurazioni si rimanda alle indicazioni complementari di cui al punto 13, per la pena convenzionale al punto 6.2.

Le garanzie

Il modello di contratto prevede la possibilità di richiedere garanzie per

- l'esecuzione del contratto,
- i versamenti anticipati,
- la responsabilità per difetti di costruzione.

Gli strumenti previsti sono la fideiussione solidale, la garanzia di esecuzione e/o la trattenuta.

Nota:

Nella pratica, la terminologia relativa alle garanzie non è uniforme e spesso si trovano i seguenti termini: "garanzia di offerta", "garanzia di restituzione dell'acconto", "garanzia per difetti", "garanzia di buona esecuzione", "garanzia di esecuzione", "garanzia bancaria", "fi-

deiezione solidale”. Le interpretazioni non sono unanimi. Spesso il termine “garanzia di esecuzione/di buona esecuzione” viene usato in senso generico per “garanzia per difetti” oppure si intende una garanzia astratta ovvero una “garanzia bancaria”.

L’USTRA si attiene alla terminologia KBOB. In primo luogo occorre distinguere quali prestazioni si intendono garantire per:

- **vincolare l’impresa all’offerta** (durante la pubblicazione del bando e fino alla conclusione del contratto);
- i **versamenti anticipati** (dopo la conclusione del contratto per i lavori non ancora eseguiti);
- l’**esecuzione del contratto** (per la durata dei lavori) e
- la **responsabilità per difetti di costruzione** (dopo il collaudo).

Successivamente va stabilito con quali strumenti garantire queste prestazioni, ossia:

- trattenuta;
- fideiussione (solidale); o
- garanzia di restituzione dell’acconto.

Per ogni fase va determinato se utilizzare strumenti di protezione e, in caso affermativo, quali. Di norma, l’USTRA evita la garanzia per vincolare l’impresa all’offerta.

Spiegazione di termini

Fideiussione solidale

Se l’impresa non adempie correttamente gli obblighi contrattuali o l’opera consegnata presenta difetti, la fideiussione solidale consente al committente di perseguire il fideiussore *prima* dell’impresa in quanto debitore principale. L’obbligo del fideiussore di rispondere delle relative spese è tuttavia subordinato al riconoscimento della violazione del contratto da parte dell’impresa o di un tribunale. Tale obbligo è detto pertanto *accessorio* e, nella pratica, comporta spese aggiuntive. Va inoltre utilizzato l’apposito modello dell’USTRA (certificato di garanzia) e non i moduli spesso forniti dalle imprese e non conformi ai requisiti (p. es. una fideiussione semplice oppure valida due anziché cinque anni oppure condizioni inammissibili tra cui la limitazione della garanzia ai difetti accertati solo dopo la verifica in comune e la consegna della garanzia o ancora la limitazione della copertura ai costi di ripristino, vale a dire di riparazione ecc.; queste cosiddette “assicurazioni garanzia di costruzione” non sono da considerarsi fideiussioni solidali).

Garanzia di restituzione dell’acconto

In questo caso la banca/compagnia assicurativa si impegna a versare l’importo garantito non appena richiesto dal committente (“alla prima richiesta”). Questa garanzia è astratta e non accessoria, ossia il garante paga l’importo indipendentemente dal riconoscimento della violazione del contratto da parte dell’impresa. Nella prassi, tuttavia, il problema di questo strumento consiste nel ridotto margine finanziario dell’impresa risultante dalla detrazione effettuata dalla banca/assicurazione dell’importo di detta garanzia dal limite di credito dell’impresa stessa e la conseguente limitazione del mercato perché non tutti gli appaltatori sono in grado o disposti a fornire una simile garanzia.

Durata della garanzia (fideiussione solidale e garanzia di restituzione dell’acconto) in caso di responsabilità per difetti

A questo proposito l’articolo 181 capoverso 1 della norma SIA 118 non è chiaro: la formulazione secondo cui l’imprenditore deve fornire una garanzia per i difetti riscontrati durante l’esame in comune o durante il periodo di garanzia induce infatti a supporre che la fideius-

sione valga solo per due (art. 172 SIA 118) o tre anni (punto 15 del modello di contratto USTRA). Di conseguenza, la durata di cinque anni indicata nel modello viene spesso, erroneamente, ridotta. Le disposizioni di cui sopra descrivono esclusivamente la limitazione materiale della garanzia, ossia la possibilità di riscuoterla soltanto per difetti riscontrati durante l'esame in comune o il periodo di garanzia. Non viene invece specificata alcuna limitazione temporale, motivo per cui deve essere possibile rivendicare la fideiussione anche una volta trascorso il periodo di garanzia (termine di reclamo; p. es. se le trattative non approdano a nessun risultato ecc.). In caso contrario le garanzie scadrebbero ancora prima che il committente abbia avuto il tempo di farle valere. La possibilità di esercitare i diritti di garanzia decade giustamente con la prescrizione, ovvero cinque anni dopo il collaudo (art. 180 cpv. 1 SIA 118). **Di conseguenza anche le garanzie devono essere fissate a cinque anni.** Queste precisazioni fanno tuttavia emergere un altro problema: laddove l'USTRA prevede un periodo di garanzia (termine di reclamo) di cinque anni (p. es. in caso di lavori di rivestimento, cfr. punto 15.5), nella pratica bisogna accertarsi che lo stato dell'opera venga verificato tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine di cinque anni, affinché eventuali garanzie possano essere rivendicate entro i termini previsti. In questi casi l'articolo 510 capoverso 3 CO concede una proroga di quattro settimane dallo spirare del termine della fideiussione solidale (ma non della garanzia di restituzione dell'acconto!), per far valere legalmente le proprie richieste.

È importante che le garanzie richieste e la loro durata vengano comunicate nella documentazione del bando, indicando l'importo in valori percentuali per evitare di determinare implicitamente il valore della prestazione.

Informazioni pratiche

In genere l'USTRA richiede le seguenti garanzie:

Importo del contratto/rischio	fino a fr. 50 000	tra fr. 50 000 e 300 000	a partire da fr. 300 000
Versamenti anticipati	Nessuna garanzia	<u>Garanzia di restituzione dell'acconto</u> pari al totale dell'acconto spettante	
Esecuzione del contratto		Trattenuta 5% del valore della prestazione, max. 2 milioni	
Responsabilità per difetti		Fideiussione solidale 5% del valore della prestazione, max. 2 milioni	

Fig. 2

Nel caso di più lotti messi a concorso separatamente e aggiudicati allo stesso offerente le garanzie devono essere accumulate.

Durata delle garanzie

- Trattenuta: cfr. osservazioni di seguito sulla scadenza delle trattenute.

- Garanzia di restituzione dell'acconto in caso di versamenti anticipati: in linea di principio la scadenza va fissata per la fine della prestazione. In casi eccezionali, può essere gradualmente ridotta in base allo stato d'avanzamento dei lavori.
- Garanzia di restituzione dell'acconto /fideiussione solidale per la responsabilità per difetti di costruzione: di norma hanno una durata di 5 anni dal collaudo.

Nota:

In base alle istruzioni dell'Ufficio federale delle finanze si accettano come fideiussori solidali/garanti dell'esecuzione soltanto:

- istituti bancari svizzeri sottoposti alla legge sulle banche (RS 952.0);
- banche estere con un rating di lungo termine di almeno AA (in Svizzera l'agenzia di rating deve essere riconosciuta dalla FINMA);
- compagnie di assicurazione autorizzate dalla FINMA alla stipula di garanzie cauzionali.
- in via eccezionale, cooperative di fideiussione, associazioni professionali, grandi holding svizzere (straniere soltanto se non sono disponibili fideiussori solidali) e altre persone giuridiche, purché solventi e la fideiussione solidale appaia la garanzia più opportuna nel caso concreto.

Qualora sussistano dubbi sulla capacità del fideiussore/garante, ovvero della fideiussione solidale/garanzia di restituzione dell'acconto di soddisfare questi requisiti, occorre rivolgersi al settore Controlling investimenti della Centrale.

È fondamentale che l'impresa fornisca certificati di fideiussione e/o di garanzia conformi ai requisiti dell'Ufficio.

Le garanzie (fideiussione solidale e garanzia di restituzione dell'acconto) vanno trattate come titoli e custodite in una cassaforte!

Per maggiori informazioni consultare il manuale "Richtlinien und Weisungen zur Haushalt- und Rechnungsführung Bund": (http://intranet.accounting.admin.ch/handbuch_hh/anhang_rechnung/00137/00184/index.htm?lang=de ; link inserito il 04.01.2016).

La trattenuta in particolare

a) Calcolo

A differenza della norma SIA 118, il rapporto di gestione del 27 ottobre 2015 ha stabilito che la trattenuta debba essere pari al **5% del volume contrattuale complessivo**. Questo valore fisso è stato scelto per escludere una fonte di errore frequente nella stesura del contratto.

La percentuale non dipende più dal volume contrattuale e si applica **a partire da un importo di fr. 230 000**, ossia soltanto per contratti d'appalto maggiori.

Per quanto riguarda i lavori a regia e il calcolo del rincaro, si continua ad applicare la norma SIA 118, il cui articolo 149 **esclude in questi casi l'applicazione di trattenute**. Sussiste tuttavia la possibilità di applicare una ritenuta per lavori a regia **di particolare precisione** (art. 55 cpv. 2 SIA 118).

b) Scadenza

In base all'articolo 152 SIA 118 l'importo trattenuto deve essere versato se l'opera è stata collaudata con successo, il termine di verifica per la fattura finale è scaduto e l'impresa ha

adempiti tutti i suoi obblighi contrattuali. I diritti contrattuali in caso di difetti continuano a essere garantiti mediante fideiussione solidale o garanzia di restituzione dell'acconto.

Di norma, le trattenute vengono versate con la liquidazione finale a condizione che l'impresa presenti una garanzia. In alcuni casi può essere giustificato derogare a questo principio, in particolare per progetti caratterizzati da lunghi tempi di costruzione o una speciale suddivisione in tappe che prevedano collaudi parziali. In questi casi l'articolo 152 capoverso 2 SIA 118 ammette il pagamento di tranches proporzionali della trattenuta se viene rilasciata una garanzia per la parte completata.

La procedura va comunque specificata già nella bozza del contratto che accompagna la documentazione del bando.

6. Termini e scadenze

6.1 Termini e scadenze vincolanti ai fini della messa in mora

Questa sezione è riservata alle tappe fondamentali del progetto, necessarie all'impresa per sapere entro quando è tenuta a portare a termine i diversi lavori previsti.

Se nel corso di un progetto è necessario adeguare i termini concordati nel contratto, la correzione va eseguita tramite un'aggiunta utilizzando l'apposito modello. Il contratto di base rimane invariato. In ogni caso, non foss'altro per motivi di documentabilità, occorre sincerarsi che tutte le parti coinvolte abbiano visionato, accettato e firmato l'adeguamento dei termini.

*Accade di frequente che i termini previsti nel bando di gara risultino superati per motivi procedurali. In questi casi i nuovi termini vanno concordati con l'impresa **prima** dell'aggiudicazione dell'appalto per poi essere inseriti nel documento contrattuale o modificati se già presenti.*

Si raccomanda di fornire indicazioni sulla tabella di marcia già nel bando di concorso. A seconda dell'entità della commessa edile, sarà richiesto alle imprese di allegare un programma dei lavori (cfr. art. 6.1 e 93 SIA 118) che, secondo la norma SIA 118, può avere mero carattere informativo. Se invece ha carattere vincolante, il suddetto programma deve essere inserito al punto 2 del documento contrattuale come suo elemento (art. 93 cpv. 2 e art. 21 cpv. 3 SIA 118), cosa che però si raccomanda di evitare al fine di lasciare all'impresa la libertà di decidere come eseguire i lavori nell'ambito dei termini contrattuali.

6.2 Pena convenzionale e altre conseguenze della mora

I termini indicati al punto 5.1 sono vincolanti: se non vengono rispettati, l'impresa cade automaticamente in mora (cfr. punto 5.1). Ciò significa che è tenuta a risarcire il committente, anche senza sollecito scritto da quest'ultimo.

Nella pratica è tuttavia difficile dimostrare i danni subiti e valutarne l'importo. L'impresa può inoltre liberarsi dall'obbligo di risarcimento se dimostra di non essere responsabile del ritardo.

Se il rispetto di determinati termini è particolarmente importante per il committente, si consiglia di prevedere una pena convenzionale, che oltre a esonerarlo dall'obbligo della prova per l'importo convenuto ha il pregio di sottolineare detta importanza.

In genere l'USTRA rinuncia a stabilire una pena convenzionale, a meno che non vi siano motivi importanti. La decisione in merito spetta al capoprogetto. Motivi di questo genere sussistono in particolare nel caso in cui sia necessario coordinare i lavori con quelli precedenti o successivi eseguiti da imprese terze oppure se si deve garantire l'operatività dell'opera in un

giorno determinato (per diverse ragioni, come p. es. un termine obbligatorio per l'apertura al traffico).

Se viene concordata una pena convenzionale, compilare gli appositi campi.

In caso contrario, rimuovere il segno di spunta dal punto 5.2.

6.3 Regolamentazione bonus-malus

In assenza di "affitto della carreggiata" o di altra regolamentazione bonus-malus, rimuovere il segno di spunta al punto 5.3 e cancellare le relative indicazioni delle disposizioni speciali per la costruzione (punto 643). In caso contrario, il segno di spunta va lasciato e la regolamentazione dettagliata deve figurare nelle disposizioni speciali (se non si tratta dell'affitto della carreggiata, occorre cancellare la prima frase del modello).

L'efficacia di regolamentazioni bonus-malus richiede una pianificazione accurata. Si raccomanda pertanto di consultare le linee guida "[Leitfadens zur Verwendung von Anreizsystemen \(Bonus/Malus\) für Bauarbeiten](#)" (link inserito il 21.12.2015) nel predisporre la documentazione del bando.

7. Interlocutori

Campi di testo liberi, da compilare in modo esaustivo al momento della redazione finale.

*Nello schema di contratto da allegare alla documentazione del bando questi campi vanno lasciati **vuoti**. Infatti, nel bando non devono comparire nomi o dati di contatto di collaboratori USTRA. Al fine di garantire i principi in materia di acquisti pubblici (in particolare trasparenza e pari trattamento), i potenziali fornitori che intendessero mettersi in contatto con l'USTRA devono provvedere entro i termini previsti e in forma impersonale utilizzando il modulo disponibile su simap.*

8. Facoltà di rappresentanza della direzione dei lavori

I campi di questo punto sono fissi e, in quanto tali, non vanno modificati. Nel caso specifico occorre verificare se la competenza di aggiudicazione della direzione dei lavori possa o debba essere estesa.

9. - 12. Testo predefinito

I punti da 8 a 11 non sono modificabili nel generatore di documenti, ma vengono compilati automaticamente al salvataggio del contratto. Riguardano i seguenti temi:

9. Modifiche di ordinazione del committente

10. Condizioni atmosferiche sfavorevoli

11. Versamenti diretti ai subappaltatori/Deposito

12. Ultimazione dell'opera; verifica in comune

13. Assicurazioni

Osservazioni preliminari

Ai progetti non particolarmente esposti a rischi si applicano i seguenti valori indicativi per una copertura assicurativa minima:

Tipo di prestazione	Progettista		Impresa
	Copertura di base	Difetti di costruzione (sottolimito)	Copertura di base
fino a fr. 10 milioni	10 milioni	5 milioni	10 milioni
fr. 10-50 milioni	20 milioni	10 milioni	20 milioni
oltre fr. 50 milioni	30 milioni	15 milioni	40 milioni

Fig. 3

Gli importi delle assicurazioni devono essere stabiliti nel caso specifico in base al volume dell'incarico e all'esposizione ai rischi del progetto. Nel generatore di documenti sono proposti automaticamente gli importi più bassi in quanto corrispondenti alla maggior parte dei casi.

Spiegazione di termini

Danni a persone:

Morte, ferimento o altro pregiudizio alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano (danni patrimoniali diretti).

Danni materiali:

Distruzione, danneggiamento o perdita di cose, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato (danni patrimoniali diretti).

Danni patrimoniali (diretti):

Danni patrimoniali derivanti da un danno a persone o da un danno materiale.

Esempio:

Il conducente A viene tamponato e portato in ospedale per le ferite riportate. Il ricovero non gli consente di esercitare la sua professione per alcuni giorni. Il danneggiamento del veicolo è un danno materiale, il ricovero in ospedale è un danno alla persona. L'impossibilità di lavorare è un danno patrimoniale diretto (derivante dal danno alla persona).

Puri danni patrimoniali:

Danni non derivanti da un danno a persone né da un danno materiale.

Esempio:

In un cantiere viene danneggiata una conduttura (acqua, gas o altro). La fabbrica adiacente non riceve più acqua, elettricità o gas e deve interrompere il processo lavorativo. Il danno che ne risulta è patrimoniale, ma non riconducibile a un danno a persone (non ci sono morti o feriti) né a un danno materiale.

Danni di questo tipo sono rari all'USTRA.

Difetti di costruzione:

Si tratta di danni dovuti a errori di progettazione, calcolo, consulenza o della direzione dei lavori.

Questioni generali

Per quanto riguarda i consorzi, occorre prevedere che i contratti assicurativi richiesti siano redatti a nome del consorzio e per il progetto in questione. Come menzionato nelle note al punto 0, l'assicurazione va stipulata per l'intero consorzio.

A seconda della compagnia assicurativa, le attività di un'impresa nell'ambito di un consorzio sono tuttavia coperte fino a un determinato importo dell'incarico dalla normale assicurazione di responsabilità civile professionale (p. es. assicurazione collettiva dell'usic). Se un'impresa dispone di una tale copertura, le altre imprese interessate devono presentare un attestato di assicurazione separato.

È inoltre fondamentale che l'assicuratore garantisca una copertura corrispondente alla responsabilità solidale. Spesso, infatti, i danni vengono coperti soltanto in base alla quota percentuale dell'impresa assicurata rispetto al progetto complessivo.

Il sistema deve essere adeguato alle condizioni vigenti nel mercato assicurativo svizzero dal momento che all'estero valgono spesso altri sistemi di responsabilità civile e quindi dispositivi assicurativi diversi.

Qualsiasi certificato di gruppi assicurativi esteri presentato dall'impresa o dal consorzio va trasmesso al giurista della filiale affinché ne verifichi l'equivalenza con le coperture degli assicuratori svizzeri (in particolare il campo d'applicazione territoriale del contratto assicurativo, la copertura, le clausole di esclusione, ecc.).

Verifica delle polizze assicurative

Per sostenere il capoprogetto si è deciso di affidare a IC la verifica della conformità delle polizze assicurative alle coperture minime richieste. In caso di dubbi viene coinvolto il responsabile del settore Supporto.

13.1 Assicurazione edilizia del committente

Il presente punto non è modificabile nel generatore di documenti.

Nota:

Stipulando un'assicurazione edilizia – che, sotto il profilo sistematico, è un'assicurazione di cose – il committente può proteggersi contro i pregiudizi patrimoniali derivanti dai danni alla sua opera non soggetti al risarcimento da parte di terzi (p. es. danni causati da incendi, eventi naturali, furto di materiale, vandalismo, ecc. Sono assicurate le spese di demolizione e ricostruzione, di sgombero e smaltimento, di rilevamento della causa ecc.).

In questo senso l'assicurazione edilizia si distingue da quella di responsabilità civile del proprietario che copre invece i danni (materiali o a persone) a terzi non implicati. In virtù della responsabilità che incombe al proprietario di un'opera (art. 58 CO), il committente/proprietario è tenuto a risarcire questi danni. La possibilità di addebitarli a terzi (p. es. all'impresa che esegue i lavori) dipende dal fatto di poter determinare il terzo in questione e imputargli una responsabilità.

In linea di massima, l'USTRA non stipula un'assicurazione edilizia né un'assicurazione di responsabilità civile del proprietario in quanto, considerato il volume dei lavori di costruzione, si può presumere una compensazione dei rischi all'interno della Confederazione (premi = importo del danno). La Confederazione, cioè, si autoassicura.

Per questo motivo il punto non è accessibile nella maschera del generatore di documenti.

Si può stipulare una delle suddette assicurazioni soltanto in casi del tutto eccezionali e isolati, giustificati da condizioni di rischio elevato, e dopo aver consultato il settore Controlling

Guida alla redazione di contratti d'appalto

investimenti della Centrale e aver effettuato un'accurata valutazione dei rischi. L'unità competente in materia è il settore Servizio giuridico e acquisti di terreno, l'unico autorizzato a stipulare polizze di questo genere. È prevista una congrua partecipazione delle imprese al finanziamento dei premi da versare, in quanto anch'esse beneficiarie dirette o indirette di tali polizze. Le formulazioni contrattuali e la ripartizione dei costi vanno definite d'intesa con il giurista della filiale.

13.2 Assicurazione di responsabilità civile professionale dell'impresa

Come spiegato sopra, i terzi danneggiati possono rivolgersi all'USTRA in quanto committente e proprietario. In determinate circostanze possono far valere le proprie pretese anche nei confronti dell'impresa che esegue i lavori sulla base dell'articolo 41 CO relativo alla responsabilità per atti illeciti. Tuttavia, poiché i requisiti legali per una responsabilità civile ai sensi dell'articolo 58 CO sono meno rigidi (cosiddetta responsabilità causale semplice), la parte lesa si rivolge generalmente all'USTRA. Se la colpa è dell'impresa, l'USTRA, a sua volta, deve farsi risarcire (= pagamento del danno a terzi) rivalendosi contro quest'ultima (art. 51 cpv. 2 CO). Per garantire questi diritti si richiede la stipula di un contratto d'assicurazione specifico.

Nel bando vanno indicate le prestazioni assicurative (coperture) richieste.

Nel contratto definitivo va specificato l'importo (copertura richiesta o superiore) per il quale l'impresa o il consorzio risultano assicurati.

Va inoltre operata una distinzione tra la **copertura di base** (primo segno di spunta alla voce "forfait per danni a persone, materiali e patrimoniali" di cui al punto 12.2 del modello di contratto) ed eventuali **assicurazioni complementari** (secondo segno di spunta alla voce "altri danni" di cui al punto 12.2 del modello di contratto).

Copertura di base

Per la **copertura di base** sono richiesti gli importi minimi summenzionati.

Poiché l'assicurazione deve essere adeguata ai rischi del progetto, in rari casi eccezionali si può derogare a questi valori standard d'intesa con il giurista della filiale. Una deroga può risultare dalle seguenti situazioni:

Situazione	Conseguenza
<ul style="list-style-type: none"> - Lavori di piccola entità (fino a fr. 2 milioni) senza elevato potenziale di rischio, in particolare di danni a persone. - Lavori al di fuori di una strada aperta al traffico senza elevato potenziale di rischio, in particolare di danni a persone 	Possibile riduzione
<ul style="list-style-type: none"> - Lavori svolti lungo/sotto/al di sopra di una strada aperta al traffico. - Lavori in aree complesse (p. es. urbane). - Lavori a elevato potenziale di rischio, in particolare di danni a persone. 	Possibile aumento

Fig. 4

Rquisiti del contratto assicurativo

Per quanto riguarda il contratto assicurativo, è sufficiente che i massimali valgano globalmente e non per ciascun evento. Questa è anche l'impostazione standard del generatore di documenti. In caso di presunta elevata esposizione ai rischi, si può derogare a questa regola.

In genere, nel settore assicurativo (svizzero) le prestazioni sono limitate a un numero determinato di eventi all'anno o per la durata del contratto. La maggior parte degli assicuratori si attiene alla raccomandazione dell'Associazione Svizzera delle Assicurazioni di stabilire una garanzia unica per anno assicurativo.

Se è richiesta una copertura per singolo evento (e quindi senza ulteriori limitazioni), si deve tenere presente che non è possibile stipulare un'assicurazione per un numero illimitato di eventi o quantomeno a fronte di un costo spropositato. È pertanto sufficiente che l'assicurazione garantisca la somma assicurata per ciascun evento, tralasciando le limitazioni contrattuali della copertura a un numero determinato di eventi, i massimali per contratto, la durata del contratto ecc.

In caso di dubbio, i contratti d'assicurazione vanno sottoposti al giurista della filiale.

Assicurazioni complementari

Le **assicurazioni complementari** vanno richieste (nel bando) solo in casi eccezionali, specificando con esattezza quali alla voce "Altri danni". Il mercato assicurativo offre una vasta gamma di polizze complementari, disponibili individualmente o in combinazione con altre, di cui le più importanti sono quelle per:

- puri danni patrimoniali;
- danni di lavorazione e danni a oggetti presi in consegna;
- spese di smontaggio e montaggio;
- danni durante le operazioni di carico e scarico;
- costi per rilevamento e riparazione di difetti e danni.

Le spiegazioni delle singole coperture assicurative non sono oggetto della presente guida. La maggior parte di esse copre le spese che l'impresa deve sostenere in caso di adempimento parziale del contratto e per le quali il committente risulta essere la parte lesa. Non è tuttavia necessario stipularle in quanto i costi del committente sono in genere coperti dalle garanzie di cui al punto 4 del contratto.

Soltanto la copertura per puri danni patrimoniali può rivelarsi, in casi eccezionali, particolarmente interessante per l'USTRA: le somme assicurate vanno infatti dai 250 000 ai 500 000 fino al milione di franchi.

Occorre valutare di caso in caso se i rischi sono tali da giustificare la stipula di una simile assicurazione.

Possibili circostanze: situazione eccezionalmente poco chiara in merito alle condutture esistenti, ditte nelle dirette vicinanze del cantiere (con svolgimento dei lavori complesso, pericoloso o non del tutto definito), condizioni finanziarie dell'impresa (capitale proprio ecc.).

Nota:

Il contratto modello KBOB prevede in aggiunta un terzo punto.

13.3 Assicurazione complementare dell'impresa

In questa sezione l'impresa dichiara le assicurazioni complementari stipulate inserendo le informazioni del contratto assicurativo valido. Queste informazioni sono utili all'USTRA perché, in qualità di terzo danneggiato, ha un diritto di pegno fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante (art. 60 LCA). Ciò significa che, in caso di fallimento dell'impresa, i crediti dell'Ufficio non rientrano, per la somma assicurata, nella massa fallimentare.

Nel modello di contratto dell'USTRA si rinuncia tuttavia all'inserimento di questo punto dal momento che i diritti in questione valgono anche senza specificarlo.

14. Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro, parità di trattamento e integrità

Non sono necessarie istruzioni/spiegazioni. In casi particolari l'importo predefinito della pena convenzionale (10% del volume dell'incarico, al massimo fr. 100 000) può essere aumentato (ma non ridotto) della somma che il capoprogetto giudica opportuna.

15. Accordi particolari

15.1 - 15.7 Accordi particolari predefiniti

Sebbene i campi di testo possano, in linea di massima, essere compilati a piacere, i punti predefiniti devono generalmente essere ripresi senza modifiche.

Le prestazioni indicate al punto 16.5 ("Termini di reclamo") devono essere confrontate con il punto 1 del contratto per accertarsi che siano effettivamente oggetto del contratto. Le voci in più vanno eliminate.

(15.8 Accordi particolari aggiuntivi)

Al punto 15.8 si possono apportare le integrazioni e precisazioni del caso, evitando, come predetto, contraddizioni e ripetizioni.

Qualsiasi integrazione concernente temi trattati altrove nel contratto (p. es. modifiche di ordinazione del committente, punto 9) va inserita nella sezione corrispondente e non in questa sede (punto 15). A tal fine il giurista della filiale può anche modificare testo predefinito. L'importante è evitare di disciplinare uno stesso aspetto in sezioni diverse del contratto.

Le modifiche e integrazioni di cui al punto 15 vanno sottoposte per verifica al giurista della filiale.

(16. Verifica del prezzo)

In mancanza di concorrenza il committente concorda con l'offerente un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo dei prezzi, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi (Art. 24 OAPub).

Vi è mancanza di concorrenza:

In linea di principio, vi è assenza di concorrenza secondo l'articolo 24 OAPub quando il committente aggiudica una commessa a un offerente direttamente, senza bando né procedura mediante invito (procedura per incarico diretto; cfr. art. 21 LAPub).

Se è soddisfatto questo requisito, occorre selezionare il campo che altrimenti rimane inattivo. In questo modo tutti i punti successivi vengono rinumerati.

Sufficiente concorrenza:

Di regola, si può partire dal presupposto che vi sia sufficiente concorrenza in particolare quando:

a. è stato pubblicato un bando pubblico oppure è stata eseguita una procedura mediante invito, ma è pervenuta solo un'offerta valida (bisogna considerare che, al momento della preparazione dell'offerta, 1 partecipanti non sapevano che non ci sarebbe stata concorrenza e hanno presentato comunque un'offerta), a meno che sussistano indizi per ritenere che gli offerenti abbiano rinunciato alla presentazione di un'offerta a seguito di accordi illeciti in materia di concorrenza;

b. il committente è in grado di determinare il prezzo di mercato di beni o prestazioni identici o paragonabili oppure può comprovare che il prezzo offerto corrisponde al prezzo usuale di mercato (sulla base di analisi di mercato disponibili o di conoscenze approfondite del mercato);

c. come in una situazione di concorrenza, è stato effettuato un acquisto per incarico diretto, segnatamente in caso di acquisto di beni su una borsa merci (art. 21 cpv. 2 lett. g LAPub) a prezzi concorrenziali o di acquisti nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo (vendite di liquidazione, art. 21 cpv. 2 lett. h LAPub);

d nel quadro di una procedura per incarico diretto, il committente ha potuto richiedere un'offerta comparativa (ad es. in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 lett. a o b LAPub).

17. Riserva concernente la forma scritta

Questo punto non è modificabile manualmente nel generatore di documenti, ma viene completato automaticamente al salvataggio del file con testo predefinito.

18. Diritto applicabile, controversie e foro competente

Questo punto non è modificabile manualmente nel generatore di documenti, ma viene completato automaticamente al salvataggio del file con testo predefinito.

19. Lingua del contratto e delle trattative

Questo punto non è modificabile manualmente nel generatore di documenti, ma viene completato automaticamente al salvataggio del file con testo predefinito. Il software parte dal presupposto che la lingua del contratto e delle trattative sia la stessa impostata nel generatore di documenti. Se non si è aperto un contratto esistente per l'elaborazione, la si può impostare in alto a destra nella maschera del programma (scegliendo tra D, F e I).

20. Copie

Se è richiesto un numero di copie diverso rispetto alle 2 usuali (1 per il committente e 1 per l'impresa), vanno specificati gli altri destinatari.

21. Firme

Internamente le firme sono apposte in base all'UKR USTRA.

Per l'impresa deve firmare una persona iscritta nel registro di commercio avente diritto di firma. In caso di doppia firma, questa deve essere apposta da due collaboratori debitamente autorizzati. La procura iscritta nel registro di commercio è richiesta per la quantità delle offerte ricevute e la conseguente impossibilità per l'USTRA di verificare la conformità con i regolamenti dei diritti di firma interni delle varie imprese.

Nei contratti con i consorzi devono firmare tutti i soci riportati sulla pagina di copertina.

Allegati

Si rinvia alle spiegazioni riportate precedentemente (punti 1, 2.3 e 3.6). È obbligatorio allegare sempre la matrice dei costi.

Download

Per salvare il contratto si dispone di tre possibilità.

Formato PDF

Soluzione standard. A partire dai dati inseriti viene creato un documento completo che non può più essere modificato.

Formato DOCX

Se necessario apportare modifiche al testo predefinito, scegliere questa opzione. A causa delle conoscenze giuridiche richieste, tali adeguamenti spettano al giurista della filiale, il quale è l'unico a conoscere la password con cui è stato protetto il documento.

Formato XML

In questo caso i dati inseriti vengono salvati in un file che può essere di nuovo caricato nella maschera del generatore di documenti attraverso il tab "Carica contratto". Questa soluzione permette di lavorare a una bozza di contratto e di completarla in un secondo momento.